

**REGOLAMENTO (CE) N. 479/97 DELLA COMMISSIONE****del 14 marzo 1997****relativo al rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi per il granturco vitreo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione per la campagna 1995/1996 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 346/96<sup>(4)</sup>, prevedeva, all'articolo 2, paragrafo 5, a determinate condizioni, una riduzione forfettaria di 8 ECU/t del dazio all'importazione per quanto riguarda, in particolare, il granturco vitreo;

considerando che, in seguito alla decisione 96/611/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ed altre questioni collegate (Argentina)<sup>(5)</sup>, è opportuno modificare il calcolo dei dazi effettuato ai sensi del regolamento (CE) n. 1502/95 relativamente al granturco vitreo per il quale la domanda di titolo di importazione sia stata presentata tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1996, aumentando la riduzione forfettaria dal dazio all'importazione da 8 ECU a 14 ECU per tonnellata;

considerando che è opportuno procedere all'attuazione di tale impegno assunto a livello internazionale, offrendo agli operatori che abbiano effettuato importazioni di granturco vitreo nel suddetto periodo la possibilità di beneficiare, a loro richiesta, dell'aumento della riduzione forfettaria; che è necessario quindi autorizzare gli Stati membri a rimborsare i dazi riscossi in eccesso agli operatori che siano in grado di dimostrare di aver beneficiato della riduzione del dazio all'importazione pari a 8 ECU per tonnellata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 271 del 24. 10. 1996, pag. 31.

*Articolo 1*

1. Per le importazioni nella Comunità di granturco vitreo di cui al codice NC 1005 90 00, che abbiano beneficiato di una riduzione forfettaria di 8 ECU/t in forza dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1502/95 e per le quali la domanda di titolo di importazione sia stata presentata tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1996, è rimborsata, a richiesta dell'importatore o del suo rappresentante, la differenza tra il dazio all'importatore o del suo rappresentante, la differenza tra il dazio all'importazione versato per i quantitativi effettivamente importati e il dazio calcolato applicando una riduzione forfettaria pari a 14 ECU/t per tonnellata.

2. A richiesta dell'interessato, l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di importazione rilascia un attestato conforme al modello riportato in allegato, nel quale si precisa la quantità ammessa a beneficiare del rimborso parziale del dazio di cui al paragrafo 1, a norma dell'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione<sup>(6)</sup>.

3. Le domande di rimborso devono essere presentate all'ufficio di sdoganamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla scorta dell'attestato di cui al paragrafo 2 e della prova della specifica utilizzazione finale di cui all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, lettera c) del regolamento (CE) n. 1502/95. Le domande di rimborso sono accompagnate dal titolo di importazione o da una copia conforme dello stesso, dall'attestato di cui al paragrafo 2 e della dichiarazione di immissione in libera pratica relativa all'importazione di cui trattasi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(6)</sup> GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1997.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

**Modello di attestato per il rimborso del dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 2**

Titolo di importazione di riferimento n.: .....

Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro): .....

Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo): .....

Diritti trasferiti a (nome, indirizzo completo e Stato membro): .....

Quantità per la quale può essere chiesto il rimborso, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE)  
n. 479/97 (quantità in chilogrammi): .....

.....  
(Data e firma)

---